



COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 17 del 21/04/2015

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - IUC) E RELATIVA DISCIPLINA REGOLAMENTARE PER L'ANNO 2015..

L'anno **duemilaquindici** addì **ventuno** del mese di **aprile** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze consiliari, è stato convocato, previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, il Consiglio Comunale.

Il Segretario Generale D'ARAIO MAURO, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. **16** Consiglieri (giusto verbale di deliberazione n.11 del **21/04/2015**). E' presente alla seduta anche il Vicesegretario, Scaravelli Dott.Marco.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MAESTRI GABRIELE – nella sua qualità di Presidente del Consiglio, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:

Zaniboni Giulia
Corradini Alex
Ruggenini Damiano

Risultano presenti gli Assessori: Pavesi Ivano, Artoni Matteo, Fornasari Luca e Lanzoni Chiara.

Successivamente il Presidente del Consiglio introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 10 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:

VERONA CAMILLA	Presente
BENATTI DIRCE	Presente
DALLASTA PAOLO	Presente
CORRADINI ALEX	Presente

BERNI MASSIMO	Presente
CAVALETTI AMANDA	Presente
BEDOGNA ROBERTA	Presente
LEONARDI RAFFAELLA	Assente
SACCHI CESARE	Presente
CREMA GIANLUCA	Presente
MAESTRI GABRIELE	Presente
ZANIBONI GIULIA	Presente
RODOLFI ELISA	Presente
IAFRATE VINCENZO	Presente
BENATTI CLAUDIO	Presente
CORRADINI FRANCESCO	Presente
RUGGENINI DAMIANO	Presente

PRESENTI N. 16

ASSENTI N. 1

Servizio Tributi

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - IUC) E RELATIVA DISCIPLINA REGOLAMENTARE PER L'ANNO 2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del D Lgs 446/97 in materia tributaria di potestà regolamentare;
- la legge 27 Dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 1 commi 639, 640 e commi 669 e successivi, che istituisce e disciplina il nuovo tributo sui servizi indivisibili, denominato TASI, quale componente della IUC (Imposta Unica Comunale) legata all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che la legge n. 147 del 2013 in particolare prevede:

- all'art. 1 comma 669 così come sostituito dal DL 16/2014 art. 2 comma 1 lett. f), che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- all'art. 1 comma 671, che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e che il comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, possa ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, possa determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che, per il 2015, l'aliquota massima non possa eccedere il 2,5 per mille; inoltre, sempre per il 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;
- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 -bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non possa comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

Dato atto che il gettito TASI è diretto alla copertura, nella misura che si attesta attorno al 94%, del costo dei seguenti servizi indivisibili così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2015:

Anagrafe, Stato civile e altri servizi generali	€ 235,882,00
Polizia Municipale (quota non finanziata con i proventi delle sanzioni del Codice della strada)	€ 310.558,00
Illuminazione pubblica e parte del contratto di gestione calore	€ 595.000,00
Gestione verde pubblico	€ 226.343,92

- che il gettito necessario alla copertura di parte dei servizi indivisibili può essere ottenuto applicando l'aliquota TASI solo alle abitazioni principali, ed a quelle ad esse assimilate, di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, agli immobili strumentali dell'agricoltura di cui al comma 708 art. 1 della Legge 147/2013, ed ai beni merce delle imprese di costruzione di cui all'art. 13 comma 9 bis del D.L. 201/2011, tutte fattispecie non soggette ad IMU, in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell'IMU, della TASI e dell'addizionale comunale all'Irpef;

- che il Comune che utilizza, in tutto o in parte, la maggiorazione dello 0,8 per mille per le abitazioni principali è tenuto ad introdurre detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

Ritenuto di deliberare le seguenti aliquote e norme regolamentari per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (Tasi – IUC) per l'anno 2015, confermando quanto previsto nel 2014:

PROSPETTO ALIQUOTE 2015

<u>3,30 per mille</u>	<p style="text-align: center;">ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2, A/3, A4, A/5, A/6 ED A/7 E RELATIVE PERTINENZE</p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Ai fini dell'applicazione della TASI sono previste le seguenti equiparazioni all'abitazione principale:</p> <p style="text-align: center;">EQUIPARAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE</p>
------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><u>3,30 per mille</u></p>	<p>1) ANZIANI E DISABILI È considerata direttamente adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, l'unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p>												
<p><u>3,30 per mille</u></p>	<p>2) CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p>												
<p><u>3,30 per mille</u></p>	<p>3) FORZE DI POLIZIA Si tratta di un unico immobile, corredato delle relative pertinenze iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p>												
<p><u>3,30 per mille</u></p>	<p>4) COOPERATIVE A PROPRIETÀ INDIVISA Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze.</p> <p>Detrazioni per abitazioni principali ed equiparate:</p> <p>Alle abitazioni come sopra definite si applicano le seguenti detrazioni:</p> <table border="1" data-bbox="496 1391 1070 1765"> <thead> <tr> <th>Importo rendita catastale unità abitativa (escluse le pertinenze)</th> <th>Detrazione applicabile euro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>sino a 350</td> <td>165,00</td> </tr> <tr> <td>da 351 a 550</td> <td>125,00</td> </tr> <tr> <td>da 551 a 700</td> <td>80,00</td> </tr> <tr> <td>da 701 a 800</td> <td>40,00</td> </tr> <tr> <td>oltre 800</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Resta inteso che la detrazione è unica e non si applica per scaglioni di rendita, con la possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte della detrazione che non ha trovato capienza nella tassazione dell'abitazione principale.</p>	Importo rendita catastale unità abitativa (escluse le pertinenze)	Detrazione applicabile euro	sino a 350	165,00	da 351 a 550	125,00	da 551 a 700	80,00	da 701 a 800	40,00	oltre 800	0,00
Importo rendita catastale unità abitativa (escluse le pertinenze)	Detrazione applicabile euro												
sino a 350	165,00												
da 351 a 550	125,00												
da 551 a 700	80,00												
da 701 a 800	40,00												
oltre 800	0,00												
<p><u>1 per mille</u></p>	<p>FABBRICATI RURALI STRUMENTALI</p>												

<u>1 per mille</u>	ALLOGGI SOCIALI (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008)
<u>2,5 per mille</u>	FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.
<u>0 per mille</u>	<p>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI Tutte le abitazione principali ed equiparate di categoria A/1, A/8 ed A/9 e loro pertinenze.</p> <ul style="list-style-type: none"> • cittadini italiani residenti all'estero: si intende l'unica unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto a condizione che la stessa non risulti locata. • Alloggi locati e relative pertinenze; • Alloggi a disposizione e relative pertinenze; • Alloggi concessi in comodato d'uso gratuito a parenti entro il 1° grado e relative pertinenze.
<u>0 per mille</u>	<p>ALIQUOTA AGEVOLATA PER ALTRI IMMOBILI DIVERSI DI PRECEDENTI</p> <p>Si applica a tutte le tipologie di immobili non comprese in quelle precedenti.</p> <p>FABBRICATI A/10 Uffici e studi privati C/1 Negozi e botteghe C/2 Magazzini e locali di deposito (diversi dalle pertinenze) C/3 Laboratori per arti e mestieri C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi C/6 Stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse (diversi dalle pertinenze) C/7Tettoie, posti auto su aree private, posti auto coperti (diversi dalle pertinenze) D/1 Opifici D/2 Alberghi e pensioni D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili D/4 Case di cura ed ospedali D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazioni D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività industriale D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale. Fabbricati del gruppo B</p> <p>AREE EDIFICABILI</p>

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

Art. 1 - La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, ed aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Art. 2 - Nel rispetto del principio di responsabilità solidale previsto dall'art. 1 comma 671 Legge 27/12/2013 n. 147 nel caso di pluralità di possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo e della destinazione dell'immobile per la propria quota.

Art. 3 - Qualora l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta e la restante parte, cioè il 90% è a carico del possessore.

Art. 4 - Qualora l'immobile sia utilizzato come abitazione principale da uno o parte dei soggetti possessori, i diversi tributi (IMU o TASI) dovuti sul medesimo immobile, sono determinati facendo riferimento alle rispettive quote di possesso e alle aliquote corrispondenti.

Art. 5 - Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Art. 6 - Il versamento della Tasi si effettua in due rate, scadenti il 16 Giugno ed il 16 Dicembre per ogni annualità d'imposta. È comunque consentito il versamento in un'unica soluzione, da effettuarsi entro il 16 Giugno di ogni anno.

Art. 7 - Il versamento verrà effettuato dai contribuenti in **autoliquidazione**, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24) o tramite apposito bollettino di conto corrente postale cui si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17.

Art. 8 - Il Comune si impegna a mettere a disposizione dei contribuenti, anche tramite programma di calcolo on-line, tutte le informazioni che potranno favorire ed aiutare i contribuenti nella predisposizione del calcolo stesso.

Art. 9 - Il tributo Tasi e le relative detrazioni eventualmente spettanti, sono calcolati facendo riferimento ai mesi di possesso, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per più di 15 giorni.

VISTO il DM del 16 marzo 2015 (G.U. n. 67 del 21 marzo 2015) che ha prorogato al 31 maggio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI l'art. 42, comma 2, lett. F) e l'art. 48 del Testo Unico degli Enti Locali, Legge 267/2000, che definisce compiutamente le competenze di Consiglio e di Giunta Comunale in materia di entrate tributarie comunali;

DATO atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 241/1990 è individuato nel Responsabile del Settore Tributi ed Economato Fabio Massimo Ferretti;

ACQUISITI, ed allegati, il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del

Settore Finanziario - Tributi ed Economato ed il parere di regolarità contabile espresso dal medesimo responsabile, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO atto inoltre che il parere favorevole dell'Organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) n.7 del D.Lgs. 267/2000, è stato acquisito in occasione dell'approvazione della deliberazione consiliare n.29 del 30/07/2014, i cui contenuti si intendono confermare con il presente atto;

CON n. 13 voti favorevoli, n. 3 astenuti (Rodolfi Elisa, Iafrate Vincenzo e Benatti Claudio) legalmente espressi per alzata di mano dai componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti;

DELIBERA

1) Di approvare, confermandole, le aliquote e le norme regolamentari come sopra precisato, ai fini dell'applicazione della Tasi – IUC per l'anno 2015;

2) Di pubblicare la presente deliberazione, mediante inserimento nel "Portale del Federalismo Fiscale" secondo le istruzioni fornite dal Ministero dell'Economia e Finanze con nota prot. 4033 del 28/02/2014 ed ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997;

3) Di effettuare le verifiche del caso circa l'obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33;

4) Di dichiarare il presente atto con apposita e separata votazione (n. 13 voti favorevoli; n. 3 astenuti: Rodolfi Elisa, Iafrate Vincenzo e Ruggenini Damiano) immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Presidente del Consiglio
MAESTRI GABRIELE

IL Segretario Generale
D'ARAIO MAURO

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Servizio Tributi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 231/2015 dell'Servizio Tributi ad oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - IUC) E RELATIVA DISCIPLINA REGOLAMENTARE PER L'ANNO 2015. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Guastalla lì, 07/04/2015

Sottoscritto dal Responsabile d'Area/Settore
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Servizio Tributi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

sulla proposta n. 231/2015 dell' Servizio Tributi ad oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - IUC) E RELATIVA DISCIPLINA REGOLAMENTARE PER L'ANNO 2015. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Guastalla lì, 07/04/2015

Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005